

AVVISO DI DEPOSITO

ELENCHI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NEL PERIODO 2004/2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

La Legge 21.11.2000 n. 353, legge/quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

E', inoltre, vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Sono, altresì, vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 21.09.07, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito il catasto delle aree percorse da incendio del Comune di Reggio Calabria, e con la quale sono stati adottati gli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo nelle aree percorse dal fuoco nel periodo 2004 - 2007;

VISTA la Determina Dirigenziale n° 2118 del 15.09.09 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo nelle aree percorse dal fuoco nel periodo 2004/2008;

RENDE NOTO

- che dal 05-10-2009 al 04-11-2009 saranno depositati presso il Comune di Reggio Calabria per giorni 30 (trenta) consecutivi gli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco (annualità 2004/2008), nonché, copia della Determina Dirigenziale n° 2118 del 15.09.09;
- che durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, presentandole all'Ufficio protocollo del Comune - sito in Via Palazzo San Giorgio Piazza Italia n.1, Reggio Calabria - o al Settore "*Qualità Ambientale*" - P.zzo Ce.Dir. Torre I, P.no II, Via S.Anna Reggio Calabria;
- che l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto delle aree percorse da Incendi, composta dall'allegato1 - Elenco degli intestatari anni 2004-2007; e allegato1 - Elenco degli intestatari anno 2008, il Settore Qualità Ambientale, U.O. Patrimonio Terriero e Boschivo, piano primo, via Sbarre Centrali N° 28;

Il termine del **04-11-2009** è perentorio.

IL DIRIGENTE
F.to D.ssa. Loredana Pace